

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° ottobre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2011, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”»..... Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 luglio
2011, n. 10-68/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche, avente ad oggetto: “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e direttore” Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio
2011, n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto
2011, n. 0189/Pres.


Regolamento di definizione delle modalità di concessione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto
2011, n. 0190/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli). Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto
2011, n. 0191/Pres.

L.R. n. 11/2009, articolo 21. Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235. Pag. 10



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0197/Pres.

Integrazione al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres. Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 34.

Parlamento regionale degli studenti della Toscana Pag. 13

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 35.

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma). Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 36.

Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 37.

Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2011, n. 38/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali». Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). Pag. 19

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) Pag. 21

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 2.

Modifiche al Regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 «Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria» Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 3.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 2011, n. 4.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche. ... Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 25.

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche ... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 49 «Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) Pag. 33



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2011, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R e 4 novembre 2010, n. 17/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-2513 del 3 agosto 2011

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all’art. 35 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R

1. Dopo il comma 4 dell’art. 35 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, è inserito il seguente: «4 bis. Sono esentate da quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) le pubbliche amministrazioni quando eseguono interventi in amministrazione diretta o per i tagli affidati dalle stesse a cittadini beneficiari di uso civico.».

Art. 2.

Sostituzione dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R

1. I commi 1 bis e 1-ter dell’art. 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R, come aggiunti dall’art. 2 del regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 17/R, sono sostituiti dai seguenti:

«1-bis. Fino a diversa disposizione regolamentare regionale per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,2 ettari, per singola proprietà e per anno solare, non è obbligatoria la comunicazione semplice.

1-ter. Fino a diversa disposizione regolamentare regionale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all’art. 34 e riguardanti una superficie inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 3 agosto 2011.

COTA

11R0437

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 luglio
2011, n. 10-68/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche, avente ad oggetto: “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e direttore”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 6 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l’art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1393 di data 24 giugno 2011 avente per oggetto «Approvazione del regolamento recante “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg e successive modifiche, avente ad oggetto: “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e direttore”».

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg

1. Il comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 40-112/Leg del 1998 è sostituito dal seguente: «1. Le prove d’esame consistono in:

a) una prova scritta volta a verificare le conoscenze dei candidati in ordine ai principi e alle norme che disciplinano l’attività dell’amministrazione provinciale nonché l’attività della struttura cui l’incarico a concorso si riferisce e può vertere anche su più argomenti di contenuto pratico;

b) un colloquio volto a accertare, mediante lo sviluppo di un dibattito partecipato, l’attitudine dirigenziale del candidato/a anche con riferimento alla capacità di elaborare soluzioni equilibrate rispetto alle possibili decisioni, anche complesse, rientranti nella responsabilità dirigenziale. Sono tra l’altro valutate la capacità dialettica e argomentativa, la flessibilità e l’innovazione nella individuazione delle soluzioni, la capacità di gestire situazioni di stress, di automotivazione e di motivazione dei collaboratori. Il colloquio può essere svolto anche in forma di trattazione di casi pratici e ai fini della valutazione può concorrere anche l’atteggiamento assunto dal candidato/a nella risoluzione delle situazioni specifiche prospettate dalla commissione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *«Bollettino ufficiale»* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 4 luglio 2011

DELLAI

(Omissis).

11R0463



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2011, n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 9 agosto 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista da deliberazione della Giunta provinciale n. 916 del 6 giugno 2011

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è così sostituito: «2. La realizzazione di impianti geotermici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, è inserito il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (Impianti eolici) — 1. La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici.

Per la valutazione del sito vanno considerate inoltre la raggiungibilità, la necessaria sistemazione degli accessi e la connessione alla rete elettrica.

2. Per il soddisfacimento del fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica, è consentita, anche in deroga al comma 3 lettere a) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza salva la valutazione di cui al comma 1.

3. Nelle seguenti aree è vietata la realizzazione di impianti eolici:

a) nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico;

b) in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata a 30 m dal suolo in siti rappresentativi, è inferiore a 6 m/s;

c) in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare;

d) nelle zone residenziali e ad una distanza inferiore a 150 m dagli insediamenti residenziali.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 luglio 2011

DURNWALDER

11R0428

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2011, n. 0189/Pres.

Regolamento di definizione delle modalità di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13, comma 14, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, in base al quale il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritto dall'1 gennaio 2001 all'INPDAP gestione trattamento di fine rapporto può richiedere all'Amministrazione regionale, in costanza di rapporto di servizio, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, secondo quanto previsto dal sesto all'undicesimo comma dell'art. 2120 del codice civile;

Visto l'art. 13, comma 15, della medesima legge regionale in base al quale l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 14 è concessa per le finalità previste dall'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

Atteso che, ai sensi del comma 17 dell'art. 13 della citata legge regionale 12/2010, i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'INPDAP sono regolati da apposita convenzione;

Visto il comma 16 dell'art. 13 della legge già citata, in base al quale le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al comma 14 sono determinate con apposito regolamento;

Atteso che in data 18 novembre 2010 si è svolto l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali sulla bozza di articolato del previsto regolamento predisposta dall'Amministrazione regionale;

Vista la nota della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, inviata in data 29 novembre 2010, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento;

Vista la nota del Servizio coordinamento riforme, legislazione e semplificazione dd. 9 dicembre 2010;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2011, n. 1434;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di definizione delle modalità di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento di definizione delle modalità di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto in attuazione dell'art. 13, comma 16 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesta dai dipendenti regionali, in attività di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio regionale utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 3.

Percentuale concedibile per l'anticipazione

1. L'anticipazione concedibile non può essere superiore al 70 per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed è soggetta alle ritenute di legge.

Art. 4.

Finalità dell'anticipazione

1. Le anticipazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 15 della legge regionale 12/2010 possono essere concesse per le seguenti finalità:

- a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
- b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge, ovvero con la persona convivente di fatto o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora;
- c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato;
- d) spese di arredamento dell'abitazione adibita a stabile dimora della famiglia, nonché spese per contratti di locazione e trasloco del richiedente;
- e) matrimonio;
- f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
- g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per acquisto o ristrutturazione;
- h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali e di quiescenza;
- i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
- l) pagamento di imposte di successione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b), c) e g) la richiesta deve riguardare l'unica adeguata abitazione di proprietà oppure quella inadeguata, purché adibita a stabile dimora della famiglia o quella in locazione o comodato. Ai fini del presente regolamento per abitazione adeguata, si intende un alloggio avente un numero di vani, esclusa cucina ed accessori, uguale o superiore ai componenti il nucleo fami-

gliare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi si sommano i vani di proprietà o le quote corrispondenti alla comproprietà di ogni singolo alloggio. E comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di due vani. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche quando un componente del nucleo familiare sia disabile.

Art. 5.

Presentazione della domanda e documentazione comune a tutte le finalità delle anticipazioni

1. La domanda è presentata, per tutte le finalità di cui all'art. 4, comma 1, entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.

2. Per tutte le finalità indicate dall'art. 4, comma 1, il dipendente presenta:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;
- c) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) può essere presentata sotto forma di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

Terapie, interventi di carattere sanitario

1. Il dipendente, per le spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) insieme alla documentazione prevista dall'art. 5 presenta:

- a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;
- b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarietà o particolarità dell'intervento o terapia;
- c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o Concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di riscossione dell'anticipazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

3. Se l'anticipazione è richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, è richiesto il parere favorevole del Comitato di gestione del Fondo Sociale.

4. Nel caso di cui al comma 3 il dipendente presenta:

- a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia;
- b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravità della patologia medesima.


5. Nel caso di cui al comma 3 il beneficiario non è tenuto a presentare alcuna giustificazione di spesa.

Art. 7.

Acquisizione casa di abitazione

1. Le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) comprendono:

- a) acquisto di un alloggio;



- b) costruzione di una casa;
- c) acquisto di un alloggio in cooperativa;
- d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.

2. L'anticipazione per le finalità di cui al comma 1 riguarda l'unica adeguata abitazione da acquistare in esclusiva proprietà del dipendente o dei figli conviventi, o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi.

3. Alla data di presentazione della domanda, il richiedente, i figli conviventi o il coniuge non devono risultare titolari esclusivi di un diritto di proprietà su altro adeguato alloggio ovunque ubicato, mentre possono risultare titolari di un diritto di nuda proprietà su altro adeguato alloggio.

4. Se l'anticipazione è richiesta per l'acquisizione di un alloggio a favore di un figlio convivente, il richiedente o altro componente il nucleo familiare può essere già proprietario di altro adeguato alloggio, adibito ad abitazione del nucleo familiare. Il richiedente o altro componente del nucleo familiare può inoltre essere proprietario di un ulteriore alloggio purché inadeguato alle esigenze del figlio. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è quello definito dall'art. 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio, dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuazione e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate).

Art. 8.

Documenti inerenti l'acquisizione

1. Per l'acquisizione della prima casa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), insieme alle documentazioni previste dall'art. 5, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva attesta inoltre l'eventuale inadeguatezza dell'alloggio di proprietà.

2. Nel caso in cui il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o comproprietari di altri alloggi, il richiedente allega le relative planimetrie.

3. Il richiedente inoltre allega:

- a) Nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera a):

1) originale o copia del contratto preliminare di compravendita, cui dovrà seguire copia autentica conforme all'originale di quello definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente oppure una dichiarazione d'intenzioni del dipendente di voler acquistare un alloggio, con l'indicazione degli estremi tavolari o catastali e relativo costo, cui dovrà seguire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, originale o copia del contratto preliminare di compravendita oppure copia autentica conforme all'originale di quello definitivo rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente, che comunque dovrà essere presentato

- 2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio acquistato o da acquistare.

- b) Nel caso di, cui all'art. 7, comma 1, lettera b):

- 1) titolo di proprietà del terreno;

2) il progetto comprendente planimetria quotata, relazione tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa;

- 3) permesso di costruire;

- 4) attestazione d'inizio dei lavori;

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio costruito o in costruzione.

- c) Nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):

1) copia conforme all'originale dell'estratto del libro verbale del Consiglio di amministrazione della cooperativa di assegnazione dell'alloggio;

2) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante il costo dell'alloggio;

3) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative.;

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio in cooperativa.

- d) Nel caso di cui all'art. 7, comma lettera d):

1) deliberazione dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere in unica soluzione;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio di edilizia agevolata.

4. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a), b), c) e d), presenta i rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

5. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

6. Se la domanda, per le fattispecie di cui al comma 3, lettere a), c) e d), è presentata ad acquisizione avvenuta il richiedente allega alla domanda, anche la copia conforme all'originale del contratto definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente.

7. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b) è presentata a costruzione iniziata o ultimata, il richiedente allega alla domanda, anche le relative fatture originali debitamente quietanzate.

8. Se il dipendente che richiede l'anticipazione convive con la famiglia di origine, la documentazione richiesta è riferita al solo richiedente.

Art. 9.

Ristrutturazione dell'abitazione

1. Per i lavori di ristrutturazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), insieme alle documentazioni previste dall'art. 5, il richiedente presenta:

a) documento comprovante la proprietà dell'alloggio ovvero contratto di locazione o di comodato;

b) il preventivo dettagliato dei lavori o, in alternativa, le relative fatture originali debitamente quietanzate;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti:

1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;


2) la stabile dimora nell'alloggio oggetto di ristrutturazione;

d) planimetria degli ulteriori alloggi di cui il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano eventualmente proprietari o comproprietari.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, per un ulteriore anno.

3. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per il miglioramento funzionale riguardante la casa di proprietà venga richiesta l'anticipazione per l'acquisto di un box, garage o posto macchina, è necessaria l'intervallazione di questo quale pertinenza dell'alloggio principale.

4. Se il dipendente che richiede l'anticipazione convive con la famiglia di origine, la documentazione richiesta è riferita al solo richiedente.



Art. 10.

Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco

1. Per spese di arredamento, per contratti di locazione o trasloco di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5, il richiedente presenta:

a) preventivo analitico di spesa o rendiconto delle spese effettivamente sostenute, o documentazione comprovante le situazioni ivi ipotizzate;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio per il quale sono da sostenere o sono state sostenute le spese di arredamento, di locazione e trasloco.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 11.

Matrimonio

1. Per il matrimonio di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5 il richiedente presenta il certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di avvenute pubblicazioni o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prima della celebrazione del matrimonio, la liquidazione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, entro il termine di sei mesi dalla celebrazione del medesimo.

3. La richiesta può riguardare il richiedente e i figli conviventi.

Art. 12.

Nascita, riconoscimento di figli, adozione

1. In caso di nascite, riconoscimento di figli, adozione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5, il richiedente presenta l'estratto dell'atto di nascita oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con l'indicazione della maternità e paternità o provvedimento dal quale risulti la sopravvivenza di figli o l'adozione.

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di gravidanza, prima della nascita, la liquidazione è subordinata alla presentazione dell'estratto dell'atto di nascita entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.

Art. 13.

Estinzione mutui fondiari o edilizi

1. Per l'estinzione di mutui fondiari o edilizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5, il richiedente presenta:

a) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio;

b) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo;

c) dichiarazione dell'istituto o dell'Ente attestante l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti:

1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

2) la stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il cui acquisto o ristrutturazione è stato contratto il mutuo. Nel caso di

ristrutturazione, la dichiarazione può essere presentata all'ultimazione dei lavori.

e) planimetria degli ulteriori alloggi di cui il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare siano eventualmente proprietari o comproprietari.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta l'attestazione originale comprovante l'estinzione o la riduzione del mutuo, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione.

3. Se il dipendente che richiede l'anticipazione convive con la famiglia di origine la documentazione richiesta è riferita al solo richiedente.

Art. 14.

Oneri previdenziali

1. Per gli oneri previdenziali di cui all'art. 4, comma lettera *h*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5, il richiedente presenta il provvedimento dell'Ente previdenziale con il quale l'interessato viene ammesso a riscatto o ricongiunzione, contenente l'importo da versare in unica soluzione e riferito alla data della domanda.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta fotocopia della ricevuta di pagamento attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi dalla liquidazione.

3. La richiesta può riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

Art. 15.

Risarcimento danni

1. Per il risarcimento danni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *i*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5, il richiedente presenta la documentazione in copia autentica conforme all'originale comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare dell'obbligazione al risarcimento ovvero alla rifusione delle spese riferita alla data della domanda.

2. Il beneficiario presenta l'attestazione comprovante il pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione, prorogabile su presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 16.

Imposta di successione

1. Per il pagamento dell'imposta di successione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l*), insieme alle documentazione prevista dall'art. 5, il richiedente presenta il provvedimento dell'ufficio competente all'accertamento dell'imposta attestante l'ammontare di quest'ultima, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di successione e l'importo presunto dell'imposta.

2. La liquidazione è subordinata alla presentazione del provvedimento dell'Ufficio competente che accerta l'imposta dovuta.

3. Entro il termine di sei mesi dalla liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta.

4. La richiesta può riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

Art. 17.

Termini

1. Le domande, redatte secondo l'apposito modello fornito dal Servizio competente, avvalendosi anche delle procedure informatiche eventualmente messe a disposizione e corredate di tutta la documentazione richiesta, vanno fatte pervenire alla Direzione centrale competente entro il 31 gennaio e il 31 luglio.



Art. 18.
Contingenti

1. Le richieste presentate ai sensi dell'art. 17 sono soddisfatte annualmente nel limite del 10 per cento degli aventi titolo e comunque entro il limite massimo del 4 per cento del numero totale dei dipendenti previsti inorganico alla data del 1° gennaio dell'anno in riferimento.

2. Il numero delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui sopra è ripartito in due contingenti nei quali saranno, prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le date di cui all'art. 17.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2 nei casi di accertata urgenza ed in relazione a documentate situazioni di eccezionale gravità, possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci per cento del totale di quelle annualmente concedibili, in base a domande presentate successivamente alla scadenza di cui all'art. 17.

4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un contingente è portato in aumento al contingente successivo.

5. Il numero delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 è portato in diminuzione, al contingente di riferimento.

6. Le domande di anticipazione inserite in graduatoria e non liquidabili in quanto subordinate esclusivamente alla presentazione di ulteriore documentazione, decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del contingente di riferimento, decadono e il numero delle relative anticipazioni è portato in aumento dei contingenti successivi.

Art. 19.
Recupero dell'anticipazione

1. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Art. 20.
Formazione graduatoria

1. Delle domande presentate entro i termini previsti, si forma una graduatoria nella quale è attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo ed in considerazione del reddito pro capite.

2. Il reddito pro capite del richiedente è determinato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di euro 7.000,00 per nucleo familiare.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i seguenti punteggi:

a) per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) fino a 18 punti così graduati:

- 1) Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00 punti 18
- 2) Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 16
- 3) Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 14
- 4) Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 12
- 5) Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 10
- 6) Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 8
- 7) Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01 punti 6

In caso di anticipazioni concesse conseguentemente a patologie particolare gravi: ulteriori punti fissi 3

b) per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) fino a punti 16 così graduati:

- 1) Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00 punti 16
- 2) Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 14

3) Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 12

4) Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 10

5) Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 8

6) Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 6

7) Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01 punti 4

In base alla gravità della situazione abitativa del richiedente nonché in relazione a procedure di sfratto non dovuto a morosità, alla mancanza di sufficienti condizioni igienico - sanitarie attestata dall'Ufficiale sanitario territorialmente competente e all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1: ulteriori punti fissi 3

c) Per le finalità di cui all'art. 4, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti così graduati:

1) Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00 punti 6

2) Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 5,5

3) Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 5

4) Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 4,5

5) Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 4

6) Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 3,5

7) Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01 punti 3

d) Per le finalità di cui all'art. 4, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 così graduati:

1) Per i redditi pro capite fino a euro 6.500,00 punti 4

2) Per i redditi pro capite da euro 6.500,01 a euro 13.000,00 punti 3,5

3) Per i redditi pro capite da euro 13.000,01 a euro 19.500,00 punti 3

4) Per i redditi pro capite da euro 19.500,01 a euro 26.000,00 punti 2,5

5) Per i redditi pro capite da euro 26.000,01 a euro 32.500,00 punti 2

6) Per i redditi pro capite da euro 32.500,01 a euro 39.000,00 punti 1,5

7) Per i redditi pro capite oltre euro 39.000,01 punti 1

4. A parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di effettivo servizio presso la Regione oppure, a parità di questa, della maggiore anzianità d'età.

5. Se una domanda di anticipazione è presentata contemporaneamente per più finalità, ai fini dell'inserimento in graduatoria è considerata la finalità che dà il punteggio più alto.

Art. 21.

Domande non soddisfatte

1. Le domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei contingenti di cui all'art. 18, comma 2, non sono soddisfatte, sono liquidate nei corrispondenti contingenti successivi.

Art. 22.

Elenco beneficiari

1. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.



Art. 23.

Onere probatorio

1. I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'anticipazione per le finalità di cui all'art. 4 lettere e) e o, sono tenuti a presentare la documentazione delle spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed a restituire le somme non utilizzate entro i termini stessi, al lordo dell'IRPEF e maggiorate degli interessi legali, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga all'art. 17 ed esclusivamente per l'anno 201-1 le domande devono pervenire alla competente Direzione centrale in un unico contingente con scadenza 31 agosto.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento l'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere concessa anche per eventi già verificatisi alla data di presentazione della domanda e comunque fermo restando che i requisiti devono essere posseduti al momento del compimento dell'anzianità minima di servizio richiesta.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11R0414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2011, n. 0190/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli);

Visto, in particolare, l'articolo 6 della legge regionale 19/2010, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare, le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d); le modalità di rimborso degli oneri finanziari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e); lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3; i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi e, da ultimo, i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 963 di data 26 maggio 2011 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)»;

Tenuto conto che con tale deliberazione è stato altresì disposto di avviare l'iter per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare e di quello della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, nonché dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Attesi i pareri favorevoli, espressi nell'ordine, con osservazioni e/o proposte di modifica, come si evince dai documenti in atti:

- dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota n. 83/11 del 9 giugno 2011;

- dal CAL, con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 27/2011, riferito alla riunione n. 7 del 16 giugno 2011;

- dalla Terza Commissione consiliare, con nota 3519/P del 23 giugno 2011;

- dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale con deliberazione n. 6 del 4 luglio 2011;

Atteso che la Giunta regionale ha ritenuto di considerare e/o accogliere:

- la richiesta avanzata dal CAL e dalla Terza Commissione consiliare in ordine all'opportunità di valorizzare nei criteri di riparto il dato delle amministrazioni di sostegno già attive nei singoli territori tramite la modifica dell'articolo 5 e l'inserimento tra le disposizioni transitorie del correlato articolo 37;

- l'ulteriore richiesta della Terza Commissione consiliare tramite la modifica dell'articolo 20, comma 3, lettera b);

- le osservazioni di cui al primo, al quinto e all'ultimo punto dell'allegato 2 al citato verbale del CAL, mediante rispettivamente:

• l'integrazione del comma 2 dell'articolo 3 e la soppressione del comma 2 dell'articolo 4;

• la modifica dell'articolo 27;

• la soppressione dell'articolo 7 dello schema di convenzione/protocollo d'intesa allegato sub A) al regolamento e la conseguente rinumerazione dei successivi articoli;

- la richiesta avanzata dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, già proposta come osservazione nel sesto punto dell'allegato 2 al citato verbale del CAL, di ampliare il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte degli Enti gestori del Servizio sociale Comuni, mediante la modifica del comma 1 dell'articolo 36;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 28 luglio 2011, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0415



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2011, n. 0191/Pres.

L.R. n. 11/2009, articolo 21. Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009, emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres. e modificato con proprio decreto 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., di seguito denominato Regolamento, con il quale è stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 16 del 22 maggio 2009;

- la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 «Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile»;

- la Comunicazione della Commissione europea del 31 ottobre 2009, che ha modificato la sopra citata Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 introducendo la possibilità di concedere aiuti di importo limitato anche ad aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli fino ad un importo massimo di 15.000 euro tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 261 del 31 ottobre 2009;

- la decisione della Commissione europea C (2010) 715 del 1º febbraio 2010, che approva il regime di aiuto N706/2009 «Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

Considerato che gli aiuti di importo limitato possono essere concessi solo fino al 31 dicembre 2010;

Vista la Comunicazione della Commissione europea dell'1 dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C 6 dell'11 gennaio 2011;

Considerato che la Comunicazione della Commissione europea dell'1 dicembre 2010 consente di concedere non oltre il 31 dicembre 2011 gli aiuti di importo limitato a condizione che il beneficiario abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti nazionali approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 conformemente con il quadro temporaneo ed entro il 31 marzo 2011 trattandosi di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato che con riferimento al Regolamento in questione non risultano pendenti domande di contributo che presentano i requisiti posti dalla normativa comunitaria per fruire della concessione di aiuti di importo limitato nel 2011;

Considerato opportuno, pertanto, procedere alla semplificazione delle procedure di erogazione del contributo spettante alle imprese a titolo di aiuto all'impresa, eliminando dal testo del Regolamento ogni riferimento al regime di aiuti di importo limitato;

Ritenuto altresì di prevedere, alla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà, l'erogazione del contributo in misura proporzionale al numero complessivo di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel periodo;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2011, n. 1430, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235»;


Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.

Art. 1.

*Modifica all'articolo 2
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la lettera *b*) è abrogata.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 la lettera *c*) è abrogata.

Art. 2.

*Abrogazione dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è abrogato.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 6
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), e comma 3, lettera *a*), sono concesse a titolo di aiuto *de minimis* previo rispetto, all'atto della concessione, dei massimali previsti rispettivamente dei seguenti Regolamenti comunitari:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.»

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Sono escluse dal contributo concesso a titolo *de minimis* le imprese che:

a) sono in difficoltà ai sensi del punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) come riportato nell'Allegato B;

b) operano nei settori o svolgono le attività di cui all'Allegato B.»

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «che attesta che l'impresa non soddisfa le condizioni previste per gli aiuti di importo limitato» sono sostituite dalle seguenti «il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*)».

Art. 4.

*Modifica all'articolo 7
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 sono abrogati.

Art. 5.

*Modifica all'articolo 8
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. Al comma 3, lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «dell'articolo 5, comma 5, ovvero» sono soppresse.

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 9
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «aiuti di Stato e» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti parole «all'articolo 4, commi 2, lettera *a*) e 3, lettera *a*)».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è introdotto il seguente:

«4-bis. Per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *a*) e 3, lettera *a*), il Servizio procede, alla conclusione dei periodi di cui all'articolo 4 comma 1, all'erogazione del contributo in misura proporzionale al numero complessivo di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel periodo.»

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 11
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*)» sono soppresse.

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 13
del decreto del Presidente della Regione 235/2009*


1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «i modelli delle dichiarazioni previste dagli articoli 5, comma 5, e 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole «il modello della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3.»

2. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «Gli allegati A e B» sono sostituite dalle seguenti parole «L'allegato B» e le parole «sono aggiornati» con le parole «è aggiornato».

Art. 9.

*Abrogazione dell'allegato A
al decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 235/2009 è abrogato.



Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato B
al decreto del Presidente della Regione 235/2009*

1. All'allegato B al decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. (Omissis).

11R0424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2011, n. 0197/Pres.

Integrazione al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 34 del 24 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres., (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4. Approvazione);

Considerato che il citato regolamento disciplina in particolare le procedure di iscrizione dei vigneti agli albi dei vigneti a denominazioni di origine e agli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica;

Richiamato il disposto dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

Richiamato il decreto 17 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, punto 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», di cui all'allegato annesso al citato decreto 17 luglio 2009, le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti e che tali provvedimenti sono comunicati al competente Ministero;

Atteso che il Presidente del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ha presentato in data 24 giugno 2011, prot. n. 41185, alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010, una richiesta di limitazione all'iscrizione dei vigneti ai rispettivi schedari

viticoli delle superfici realizzate con la varietà Glera, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione «Prosecco»;

Considerato, in particolare, che il Consorzio ha richiesto di limitare fino alla campagna 2013/2014 l'iscrizione dei vigneti al citato albo, quantificando in 20.000 ettari la superficie massima atta a produrre la sola DO «Prosecco» durante il predetto periodo di riferimento, di cui 16.500 ettari ricadenti sul territorio della regione Veneto e 3.500 ettari in Friuli Venezia Giulia;

Considerato che tale istanza è corredata anche di una relazione dalla quale si evince che, nell'attuale fase congiunturale del mercato del vino «Prosecco», si è in presenza di una crescita dell'offerta mediamente superiore al venti per cento, mentre l'aumento della domanda si attesta intorno al sette per cento annuo e, pertanto, si prevede nel prossimo futuro una sensibile diminuzione del prezzo di vendita sia del vino che delle relative uve con negative ripercussioni sull'intero comparto produttivo;

Atteso che in merito alla richiesta di un intervento riequilibratore del mercato si è tenuta il giorno 5 luglio 2011 una riunione del tavolo tecnico di filiera vitivinicola e che in tale sede è emerso un generale consenso sul provvedimento richiesto, con delle puntualizzazioni in ordine alle misure specifiche da adottare nella Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione alle peculiarità territoriali nonché all'effettiva consistenza dei vigneti realizzati con la varietà Glera, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione «Prosecco»;

Atteso che sul *Bollettino ufficiale* della Regione del 6 luglio 2011, n. 27, è stata pubblicata una comunicazione relativa all'istanza di limitazione all'iscrizione all'albo dei vigneti DO «Prosecco», presentata dal Consorzio di tutela, e che nei termini ivi previsti non sono pervenute istanze o memorie da parte di eventuali interessati;

Vista la nota del 18 luglio 2011 della Regione Veneto, prot. n. 341115, relativa all'adozione dei necessari provvedimenti per l'accoglimento dell'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» da cui emerge l'intesa in ordine all'adozione delle limitazioni sopra descritte;

Ritenuto, pertanto, di apportare le necessarie integrazioni al regolamento emanato con proprio decreto n. 062/Pres./2006 al fine di disciplinare la procedura per l'adozione delle limitazioni all'iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle vigne a IGT ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per conseguire l'equilibrio di mercato e, in via di prima applicazione, di stabilire le condizioni per la sospensione dell'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera all'albo della DO «Prosecco» in accoglimento della citata istanza del Consorzio;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1462 di data 28 luglio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il regolamento recante «Integrazione al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Integrazione al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Integrazione al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres.

Art. 1

Inserimento dell'art. 13-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 062/2006

1. Dopo l'art. 13-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4), è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter limitazione delle iscrizioni dei vigneti

1. La Regione, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, disciplina con deliberazione della Giunta regionale, anche di concerto con le altre amministrazioni regionali interessate, le limitazioni all'iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle vigne a IGT ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), al fine di conseguire l'equilibrio di mercato.»

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 1 mediante l'adozione di deliberazione della Giunta regionale, l'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera all'albo della DO «Prosecco» è sospesa, nella regione Friuli Venezia Giulia, al raggiungimento di una superficie vitata iscritta al medesimo albo pari a ettari 3.500 in base ai dati acquisiti allo schedario viticolo regionale;

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per i vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO

11R0425

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 34.

Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 3 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana

1. Per le finalità di cui al preambolo, è istituito il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, di seguito definito PRST, quale organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana.

2. Il PRST è indipendente da qualsiasi formazione politica e i suoi componenti, nell'esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o partiti o loro coalizioni, associazioni o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda.

Art. 2.

Sede e strutture di supporto

1. Il PRST ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del PRST mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico e servizi di comunicazione via internet.

3. Il Consiglio regionale supporta e assiste il PRST nelle attività di comunicazione con la popolazione studentesca e con gli istituti scolastici del territorio.

Art. 3.

Funzioni


1. Il PRST svolge le attività definite dal programma di cui all'art. 7 e può formulare proposte all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale in merito alle decisioni approvate dal PRST.

2. Il PRST può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al PRST sugli atti di interesse.

Art. 4.

Composizione e durata in carica

1. Il PRST dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Toscana, e dieci nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta.



2. I componenti assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del PRST e rimangono in carica per la durata del PRST, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

3. Con le elezioni del nuovo PRST si ricoprono i posti vacanti.

Art. 5.

Modalità di elezione e funzionamento

1. Le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del PRST, comprese la composizione e le attribuzioni del suo ufficio di presidenza e delle sue commissioni, sono approvate con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. I consiglieri regionali sono invitati a partecipare alle sedute del PRST con diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il metodo di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi del PRST è improntato a favorire la parità numerica tra uomini e donne.

4. La partecipazione al PRST è a titolo gratuito. I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute ed alle eventuali missioni autorizzate, nella misura prevista per i dipendenti del Consiglio regionale.

Art. 6.

Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti

1. Il componente del PRST che non sia più iscritto a istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio regionale cessa dalla carica.

2. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive, del PRST comporta la decadenza dalla carica, su delibera dell'ufficio di presidenza del PRST.

3. Il componente elettivo che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

4. Il componente nominato che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito da altro nominato dalla medesima consulta provinciale studentesca che aveva espresso il componente cessato o decaduto.

Art. 7.

Programma delle attività e piano finanziario

1. Il programma delle attività del PRST e il relativo piano finanziario sono approvati, sentito il PRST in carica, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l'attuazione del programma delle attività.

3. Per la definizione e l'attuazione del programma di attività, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove convenzioni o intese con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica o con altri soggetti o istituzioni operanti nel settore dell'educazione scolastica.

4. Il PRST, nell'ambito del programma di attività approvato ai sensi del comma 1, può chiedere all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di promuovere viaggi di studio, gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea.

5. Entro il mese di giugno di ciascun anno il PRST presenta, nell'ambito di una audizione nella commissione consiliare competente, una relazione sull'attività svolta. La relazione scritta viene consegnata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Il PRST in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare sino alla scadenza del mandato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle compatibilità con il programma delle attività di cui all'art. 7, adotta la deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, e, sentito il PRST in carica, indice le consultazioni elettorali.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nelle somme già stanziare sul capitolo 440 «Spese per il parlamento degli studenti» del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio 2011.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 luglio 2011

ROSSI

(*Omissis*)

11R0447

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 35.

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 38 del 3 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le procedure:

a) per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, perseguendo, anche attraverso il coordinamento dell'azione di tutti i soggetti coinvolti, finalità di semplificazione ed accelerazione;



b) per assicurare la corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di prevalente interesse locale;

c) per assicurare, nei procedimenti per la realizzazione di opere pubbliche e private l'applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) da parte degli enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le opere pubbliche per le quali l'interesse regionale è concorrente con l'interesse nazionale e per la cui realizzazione la normativa nazionale dispone specifiche procedure.

Capo II

OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Sezione I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si considerano opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere:

a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria; è prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera;

b) previste in piani o programmi approvati dagli enti locali, anche in forma associata, nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali, secondo le disposizioni della legge regionale.

2. Altre opere pubbliche di interesse strategico regionale possono essere individuate annualmente, in via straordinaria, nell'ambito di uno specifico elenco allegato al documento di programmazione economica e finanziaria.

Sezione II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle competenze di cui all'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma):

a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della medesima legge regionale n. 76/1996;

b) può partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati.

2. L'accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 76/1996, la riduzione di termini e le semplificazioni procedurali che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.

3. Ove si verificano inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l'accordo di programma e il collegio di vigilanza non provveda ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 76/1996, il Presidente della Giunta regionale lo invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali senza che il collegio abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

4. Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applica la legge regionale n. 76/1996.

Art. 4.

Effetti dell'accordo di programma

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all'art. 2, producono effetti di variante agli strumenti e atti di governo del territorio comunali.

2. La variante degli strumenti e atti di governo del territorio, prevista dall'accordo di programma, concerne le sole aree destinate alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto dell'accordo.

3. In caso di variante agli strumenti di governo del territorio di più enti territoriali, si procede ad accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 21 e seguenti, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 5.

Procedure

1. Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza istruttoria, il testo dell'accordo di programma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare.

2. Il deposito dura trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.


3. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni i soggetti che hanno partecipato alla conferenza istruttoria sono convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute.

4. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino il contenuto dell'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma.

5. L'accordo con efficacia di variante, è ratificato dal consiglio dell'amministrazione comunale che ha sottoscritto l'accordo medesimo entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

6. Qualora non sia raggiunta l'unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, in presenza di opinioni prevalenti positive, il Presidente della Giunta regionale può chiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni; la deliberazione del Consiglio regionale costituisce effetto di variante e dichiarazione di pubblica utilità.

7. Resta fermo, ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma con gli effetti di cui all'art. 4, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza); ai fini di accelerazione delle procedure, la fase di deposito e osservazioni di cui al comma 2 è effettuata contemporaneamente alla consultazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 10/2010.



Sezione III

DISPOSIZIONI PER LE IPOTESI IN CUI NON SIA
SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI PROGRAMMA

*Art. 6.**Monitoraggio*

1. Fuori dei casi in cui si proceda tramite accordo di programma, la Regione assicura comunque il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 2.

2. Ai fini del monitoraggio, l'ente competente predispose un documento operativo contenente:

a) l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione e messa in esercizio dell'opera, nonché la tempistica relativa a ciascun adempimento;

b) il piano finanziario dell'opera.

3. Il documento operativo è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva. Ove l'ente competente non predisponga il documento operativo, provvede la Giunta regionale.

4. Per esigenze sopravvenute e straordinarie, la Giunta regionale può procedere, anche su richiesta del soggetto interessato, alla sostanziale ridefinizione dei termini.

5. Le modalità e i criteri di elaborazione del documento operativo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

*Art. 7.**Nomina di commissari*

1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 53/2001:

a) nei casi in cui l'ente competente ai sensi dell'art. 6, comma 2, non provveda agli adempimenti di propria competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti nel documento operativo;

b) nei casi in cui gli altri enti locali siano inerti o inadempienti nell'espletamento degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.

*Art. 8.**Comunicazione della determinazione negativa*

1. Ove gli enti locali, nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all'art. 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi dell'istruttoria, ove verifichi che la determinazione negativa comporta un pregiudizio al perseguimento dell'interesse regionale e non sussistano, in base alle valutazioni tecniche e agli esiti dell'istruttoria, pregiudizi sotto il profilo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, diffida l'ente locale procedente ad assumere una determinazione positiva entro un congruo termine, trascorsi i quali, ove l'ente locale non abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla legge regionale n. 53/2001.

3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni, trascorsi i quali senza che la Regione abbia proceduto ai sensi del comma 2, l'ente locale procede alle determinazioni di competenza.

4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità operative del procedimento di cui al presente articolo.

Capo III

ALTRE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE

*Art. 9.**Funzioni regionali*

1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e diverse da quelle di cui all'art. 2, sono soggette a monitoraggio ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Ove l'attività di monitoraggio evidenzii inadempienze o ritardi, la Giunta regionale provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca dei finanziamenti e al recupero dell'eventuale quota erogata.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI OPERE PRIVATE

*Art. 10.**Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell'interesse del privato agli obiettivi regionali:

a) all'insediamento e allo sviluppo di medie e grandi imprese o aggregazioni di imprese equivalenti ad esse, in ragione dell'obiettivo del rafforzamento del sistema produttivo e dei livelli occupazionali;

b) impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in ragione dell'obiettivo di garantire i livelli di autosufficienza regionale, i livelli di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la razionalizzazione dell'attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;

c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell'obiettivo del raggiungimento dei livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e della normativa statale di recepimento;

d) il trattamento e la depurazione delle acque reflue derivanti da attività agricole o industriali in ragione dell'obiettivo di tutela della qualità delle acque.

2. Con regolamento regionale possono essere individuati limiti dimensionali minimi delle opere di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

*Art. 11.**Attività di impulso e coordinamento regionale*

1. La Giunta regionale, su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, può intervenire per favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti:

a) successivamente all'avvio delle procedure ordinariamente previste per il rilascio degli atti amministrativi necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere, ove alla scadenza dei termini, comunque determinati ai sensi della normativa vigente, i medesimi atti amministrativi non siano stati adottati e le leggi statali o regionali non prevedano che la mancata adozione configuri accoglimento o rigetto dell'istanza;

b) successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, in tutti i casi in cui essa sia stata convocata per il rilascio degli atti amministrativi e sia risultata improduttiva di effetti, ovvero nei casi in cui l'autorità competente non abbia proceduto alla relativa convocazione.



2. L'attività di cui al comma 1, è esercitata previa istanza al Presidente della Giunta regionale presentata secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12.

Svolgimento dell'attività

1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all'art. 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell'attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.

2. La Giunta regionale esamina, congiuntamente ai soggetti pubblici e ai privati interessati, i motivi della mancata conclusione o del mancato avvio del procedimento.

3. Qualora dall'esame risulti che la mancata adozione dell'atto autorizzatorio o la mancata conclusione del procedimento dipendono dall'inerzia o inadempimento di uno o più enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, la Giunta regionale assume, previa diffida ad adempiere, la titolarità del procedimento in sostituzione dell'ente.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce di esercitare le funzioni attraverso le competenti strutture o mediante nomina di commissari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 53/2001.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta regionale, ove individui, nel rispetto delle disposizioni di legge, soluzioni per la ripresa del procedimento e per la sua conclusione, le propone ai soggetti pubblici e privati interessati, al fine del raggiungimento di un'intesa, anche nella forma degli accordi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all'art. 3.

6. Qualora non vengano individuate soluzioni ai sensi del comma 5 la Giunta regionale, entro la scadenza del termine fissato inizialmente o successivamente prorogato, ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.

Art. 13.

Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione e/o l'esercizio delle opere di cui all'art. 10, in difformità rispetto alle valutazioni tecniche espresse dai soggetti preposti al relativo rilascio, ne informano preventivamente il privato interessato.

2. Il privato destinatario della comunicazione ai sensi del comma 1, oltre alla facoltà di presentare proprie osservazioni, può richiedere all'ente procedente di acquisire le osservazioni dell'amministrazione regionale.

3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, l'ente procedente sospende il procedimento e invia la documentazione all'amministrazione regionale, che presenta le proprie osservazioni entro i venti giorni successivi al ricevimento, dandone contestuale comunicazione al privato interessato.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'ente locale titolare delle funzioni regionali adotta le determinazioni di sua competenza, motivando espressamente in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate.

Capo V

INFORMATIVA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI E AL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14.

Comunicazioni al Consiglio regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale dà tempestiva comunicazione alle commissioni consiliari competenti dei singoli casi di applicazione della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione generale sull'applicazione della presente legge.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 76/1996

1. L'art. 3 della legge regionale n. 76/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Accordo di programma*). — 1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni, enti pubblici ed eventualmente soggetti privati, nei seguenti casi:

- a) per la realizzazione di lavori pubblici;
- b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.».

Art. 16.

Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, e la comunica agli enti interessati per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2; per ciascuna delle opere è predisposto il documento operativo di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 1° agosto 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2011.

(*Omissis*)

11R0448



LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 36.

Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

Art. 1.

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 1/2005

1. L'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«Art. 62
Indagini geologiche

1. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti sono effettuate indagini atte a verificare la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici e di rischio sismico del territorio a cui afferiscono.

2. In sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento, dei piani attuativi, nonché delle relative varianti sono effettuate indagini geologiche dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui al comma 1.

3. I tecnici abilitati certificano l'adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali a dette indagini.

4. Le indagini di cui ai commi 1 e 2, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 7 e sono depositate presso le strutture regionali competenti, che effettuano il relativo controllo.

5. Nell'esercizio del controllo di cui al comma 4, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7.

6. I comuni non possono procedere all'approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti e degli atti di cui al comma 2, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è approvato un regolamento che stabilisce in particolare:

a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico;

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;

c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio le cui indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2011

ROSSI

11R0449

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2011, n. 37.

Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della l.r. 65/2010

1. Entro il 30 settembre 2011, le comunità d'ambito già diffuse ai sensi dell'articolo 81, comma 2, della legge 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) provvedono all'adozione ed alla trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione concernente:

a) la scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione dei rifiuti);

b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lettera *a)*.

2. Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d'ambito, i termini per l'espletamento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio.

3. La Regione procede alla nomina del commissario secondo quanto previsto all'articolo 81, comma 2, della l.r. 65/2010 in caso di:

a) mancata adozione da parte delle comunità d'ambito della deliberazione di cui al comma 1;

b) mancato rispetto da parte delle comunità d'ambito, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dei termini individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2011

ROSSI

11R0450



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 agosto 2011, n. 38/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali". Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

(*Omissis*);

Art. 1.

Oggetto
(art. 41, l.r. 59/2009)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)», detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

Art. 2.

Modalità di custodia
(art. 5, l.r. 59/2009)

1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.

2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell'allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.

Art. 3.

Modalità di trasporto
(art. 6, l.r. 59/2009)

1. Nei casi non disciplinati dal regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell'animale adotta le seguenti misure:

a) frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;

b) utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 4.

Accertamento della pericolosità dell'animale
(art. 9, l.r. 59/2009)

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della l.r. 59/2009, la condizione di comprovata pericolosità dell'animale per l'incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.

2. La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

Art. 5.

Modalità della detenzione negli esercizi commerciali, nei canili privati e nelle pensioni per animali
(art. 12, l.r. 59/2009)

1. I titolari delle attività di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 59/2009 sono tenuti al rispetto dei requisiti dimensionali indicati nell'allegato A.

2. Le strutture di cui all'articolo 13 della l.r. 59/2009 sono dotate di un registro di carico e scarico aggiornato costantemente e assicurano l'assistenza di un medico veterinario in qualità di referente.

Art. 6.

Manifestazioni storico-culturali
(art. 15, l.r. 59/2009)

1. Le manifestazioni storico - culturali in cui sia previsto l'impiego di animali, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 della l.r. 59/2009, sono autorizzate dal comune in cui si svolgono.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali.

3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori.

4. Qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nelle manifestazioni che prevedono l'impiego di asini in gara, qualora la pista sia inferiore a 250 metri.

6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed alla adozione di misure atte a evitare o a ridurre ogni danno a persone ed animali.

Art. 7.

Attività e terapie assistite da animali
(art. 16, l.r. 59/2009)


1. Le attività di cui all'articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:

- a) attività assistite da animali;
- b) terapie assistite da animali.

2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell'azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l'inizio del progetto medesimo.

3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.

4. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un



medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto.

Art. 8.

Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
(art. 21, l.r. 59/2009)

1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.

Art. 9.

Procedure di anagrafe canina
(articoli 24-26, l.r. 59/2009)

1. Il responsabile del cane provvede all'iscrizione presso l'anagrafe canina contestualmente all'identificazione elettronica del cane effettuata con microchip da un medico veterinario ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della l.r. 59/2009.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B, da medici veterinari del servizio sanitario regionale e da medici veterinari libero professionisti.

3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di un codice di riconoscimento.

4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è assegnato previa frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Azienda unità sanitaria locale in collaborazione con l'ordine provinciale dei medici veterinari, di durata pari ad almeno sei ore e con test finale, avente ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 10.

Banca dati regionale
(art. 25, l.r. 59/2009)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal microchip di cui all'articolo 9 all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I contenuti e le modalità operative della banca dati regionale sono specificati nell'allegato B.

Art. 11.

Cessione del cane al canile rifugio
(art. 28, l.r. 59/2009)

1. La domanda di cessione del cane al canile rifugio è presentata al comune competente, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009, e contiene l'indicazione dei gravi motivi di impedimento di cui all'articolo 28, comma 1 della l.r. 59/2009.

2. Il comune definisce i limiti e le modalità di partecipazione del responsabile del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

Art. 12.

Requisiti e procedure di accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio
(art. 30, l.r. 59/2009)

1. L'Azienda unità sanitaria locale rilascia l'accreditamento del canile sanitario e del canile rifugio a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal responsabile della struttura, con cui si attesta la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso del nulla-osta di cui all'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

b) sussistenza dei requisiti elencati nell'allegato C al presente regolamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche in via telematica con modalità conformi all'articolo 3 della l.r. 40/2009.

3. L'Azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 1 entro il termine di novanta giorni dall'accreditamento.

4. Successivamente al controllo di cui al comma 3, l'azienda unità sanitaria locale effettua il controllo sulla permanenza dei requisiti almeno ogni due anni. Il controllo è altresì finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie di un adeguato livello di benessere degli animali custoditi, come specificate nell'allegato C.

5. Qualora sia rilevata una non conformità, l'azienda unità sanitaria locale stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a conformarsi ed a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvenuta regolarizzazione.

6. In caso di non adeguamento, l'azienda unità sanitaria locale revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

Art. 13.

Criteri di concessione dei contributi per la costruzione e il risanamento dei canili
(art. 33, l.r. 59/2009)

1. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione ed il risanamento dei canili con la concessione di specifici contributi.

2. I comuni singoli o associati presentano domanda di contributo entro il 30 settembre di ogni anno, ed allegano alla domanda stessa la seguente documentazione:

a) atto di approvazione del progetto di costruzione o risanamento, contenente gli elementi di cui all'articolo 33, comma 2 della l.r. 59/2009;


b) relazione tecnica attestante la conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla l.r. 59/2009;

c) indicazione dello strumento finanziario utilizzato per la realizzazione del progetto;

d) atto associativo e conseguenti atti di organizzazione comprovanti l'esercizio associato delle funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

3. Il settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria definisce entro il 30 ottobre di ogni anno una graduatoria e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato D.

4. I soggetti pubblici adottano modalità telematiche per la gestione informatica del procedimento di concessione del contributo in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).



Art. 14.

*Nomina della Commissione regionale
per la tutela degli animali
(art. 38, l.r. 59/2009)*

1. I tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c) della l.r. 59/2009 sono rispettivamente individuati in ciascuna delle tre Aree vaste di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. I cinque rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali di cui all'articolo 38, comma 2, lettera g) della l.r. 59/2009 sono designati da un'assemblea convocata all'inizio di ogni legislatura regionale dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria. Essi sono individuati in ciascuna delle Aree vaste di cui al comma 1 nella seguente proporzione:

- a) uno per l'Area vasta centro;
- b) due per l'Area vasta nord-ovest;
- c) due per l'Area vasta sud-est.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I detentori di animali e i titolari delle strutture di cui all'articolo 5, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle dimensioni minime indicate nella tabella dell'allegato A, capo 1 entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le previsioni di dimensioni più ampie recate dai regolamenti comunali.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2011

ROSSI

(Omissis).

11R0451

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

(Omissis).

approva la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 89/1998

1. L'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità della legge). — 1. La presente legge, attua:

a) l'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l'esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2005.

3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella legge n. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel decreto legislativo n. 194/2005.

4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.

5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l'informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall'inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 194/2005.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel decreto legislativo n. 194/2005».



Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Programmazione in materia di inquinamento acustico). — 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.

2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998

1. L'art. 2 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Funzioni riservate alla Regione). — 1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2005;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;

h) fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all'art. 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall'art. 2 della legge n. 447/1995;

b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all'art. 9-bis.

3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all'art. 4.

4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del decreto legislativo n. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.

5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «legge regionale in materia di governo del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 1/2005».

2. Al comma 2, lettera a) dell'art. 3 della legge regionale n. 89/1998 la parola «nonché» è soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 89/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le province provvedono altresì:

a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;

b) all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 194/2005 e all'attuazione degli interventi ivi previsti».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Catasto regionale dell'inquinamento acustico). — 1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell'inquinamento acustico che contiene:


a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;

b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del decreto legislativo n. 194/2005, per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all'art. 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all'art. 9-bis;

d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall'ARPAT.

2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per



il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009.

4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 195/2005».

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b)».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «all'art. 2, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2, comma 1, lettera d)».

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «dell'art. 2, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2, comma 1, lettera b)».

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico».

Art. 7.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «ed alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente: «2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale n. 1/2005».

3. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

4. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «settantacinque giorni».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente: «4-bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale».

6. La lettera a) del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 è sostituita dalla seguente: «a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni».

7. Il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente: «9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale n. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell'ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 89/1998

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 89/1998 è sostituita dalla seguente: «Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/1998 le parole «legge regionale in materia di governo del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 1/2005».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 89/1998 è aggiunto il seguente: «2-bis. In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 2, della legge n. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)».

Art. 9.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente: «2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistono le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all'approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:

a) il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;

b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 89/1998 è abrogato.

Art. 10.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:


«Art. 8-bis. (Procedura del piano comunale di risanamento acustico). — 1. Il piano comunale di risanamento acustico è approvato con le procedure di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del parere dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente nonché dell'ARPAT, qualora il comune non si sia avvalso del supporto tecnico della medesima agenzia secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9.

2. Il piano comunale di risanamento acustico è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, ed è trasmesso alla Regione ed alla provincia territorialmente competente attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni».

Art. 11.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 89/1998

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente: «1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2005, possono approvare, con le procedure



di cui all'art. 8-bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Relazione biennale sullo stato acustico del comune).

— 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 7, comma 5, della legge n. 447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.

2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.

3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 89/1998

1. L'art. 10 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Poteri sostitutivi). — 1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

2. La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8-bis.

3. Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi.

4. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 89/1998

1. L'art. 11 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Contributi regionali). — 1. Anche in attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 2, della legge n. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PRAA, di cui alla legge regionale n. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:

a) ai comuni per l'attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;

b) alle province per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all'art. 3, comma 2-bis, lettera b).

2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell'inquinamento acustico; nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all'art. 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell'art. 9, il piano comunale di miglioramento acustico;

c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all'art. 17-bis;

d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all'elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 194/2005.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all'intero territorio comunale».

Art. 15.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 89/1998

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 89/1998 dopo le parole: «con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi» sono aggiunte, infine, le seguenti: «tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 89/1998 è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 89/1998

1. L'art. 14 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Controlli). — 1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2, della legge n. 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 30/2009, nonché delle aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

2. Nei casi previsti dall'art. 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).


3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della legge n. 447/1995 e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla legge regionale n. 30/2009».

Art. 17.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 89/1998 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all'art. 9-bis».

2. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 della legge regionale n. 30/2009».



Art. 18.

Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. (Comitato regionale di coordinamento). — 1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo.

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:

a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;

b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) un rappresentante dell'ARPAT;

d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.

3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 19.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (Elenco regionale dei tecnici competenti). — 1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche e accessibili al pubblico i relativi nominativi.

2. Per l'aggiornamento dell'elenco regionale, entro il 31 marzo di ogni anno le province trasmettono alla Regione i dati relativi alle domande accolte nell'anno precedente».

Art. 20.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500,00 a euro 20.000,00».

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500,00 a euro 20.000,00».

3. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 89/1998 le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500,00 a euro 20.000,00».

4. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 89/1998 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)».

Art. 21.

Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 89/1998

1. La rubrica dell'art. 17-bis della legge regionale n. 89/1998 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo n. 194/2005».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 89/1998 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 194/2005 e relativi allegati».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 17-ter nella legge regionale n. 89/1998

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 89/1998 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter. (Norma finanziaria). — 1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla legge regionale n. 14/2007.

2. Gli oneri di cui all'art. 3-bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2012 e euro 50.000,00 per l'anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 "Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell'aria - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2011-2013.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

Art. 23.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente: «h-bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l'attuazione degli interventi ivi previsti».

2. Dopo la lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 è inserita la seguente: «h-ter) l'elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto».

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 89/1998 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e la trasmette ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia informatica, i comuni ne certificano la conformità rispetto ai piani di classificazione acustica vigenti oppure segnalano le eventuali difformità alla Regione che provvede, entro i successivi trenta giorni, alla revisione della copia informatica ed alla trasmissione della stessa ai comuni interessati.



4. Per l'elaborazione della copia informatica, la Regione si avvale del supporto tecnico dell'ARPAT e del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile «LaMMA» nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale n. 30/2009 e dalla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile «LaMMA»).

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui agli articoli 5 e 8-bis della legge regionale n. 89/1998.

6. Fino alla attivazione delle modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui al comma 5, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2011.

(*Omissis*).

11R0452

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 2.

Modifiche al Regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 «Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 8 del 28 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2

1. All'art. 3 del regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 le parole «fino alla data del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2012».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 febbraio 2011

POLVERINI

11R0418

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2011, n. 3.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 8 del 28 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 553-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale» e successive modifiche.

1. L'art. 553-bis del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 553-bis. (*Avvocatura regionale*). — 1. In attesa del complessivo adeguamento del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche a quanto previsto dagli articoli 10-bis e 11-bis della legge regionale n. 6/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009/2011 della Regione Lazio) è costituita, secondo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge regionale n. 6/2002, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, l'Avvocatura regionale, la cui declaratoria di funzioni è riportata nell'allegato A.

2. Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2002 all'Avvocatura è preposto l'avvocato coordinatore, al quale compete il coordinamento dell'attività forense, dell'attività di consulenza giuridico-legale e dell'attività amministrativa di supporto all'avvocatura e in particolare:

a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attività;

b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 5, della legge regionale n. 6/2002;

c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;

d) relaziona semestralmente al Presidente della Regione in merito all'attività svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso;

e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati, secondo quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 6, della legge regionale n. 6/2002;

f) provvede alla gestione di tutto il personale assegnato all'Avvocatura ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza;



g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;

h) nomina i responsabili delle strutture dell'Avvocatura a responsabilità dirigenziale;

i) valuta gli avvocati ed il dirigente della struttura amministrativa.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato coordinatore le funzioni vicarie sono svolte da un avvocato con qualifica dirigenziale abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, designato, di norma, con il provvedimento dell'incarico, cui è attribuita l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 164, comma 2, per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di area».

Art. 2.

Modifiche agli allegati A e B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. L'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche è modificato come segue:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presidenza: strutture di diretta collaborazione e Avvocatura»;

b) nell'organigramma della Presidenza, prima delle strutture di diretta collaborazione, è inserita la struttura: «Avvocatura regionale» con le seguenti competenze: «Assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado nonché l'attività di consulenza giuridico-legale agli organi e alle strutture amministrative. In particolare esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione e sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie».

AVVOCATURA REGIONALE COMPETENZE

Assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, nonché l'attività di consulenza giuridico-legale agli organi e alle strutture amministrative. In particolare esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione e sulla questione che possono costituire oggetto di controversie.

c) all'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, nell'ambito del Dipartimento istituzionale e territorio, nella declaratoria delle competenze della Direzione attività della Presidenza le parole: «Assicura, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11-bis, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.» sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, in attesa del complessivo adeguamento del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche a quanto previsto dagli articoli 10-bis e 11-bis della legge regionale n. 6/2002, è confermata la struttura organizzativa dell'Area avvocatura, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. È confermata, altresì, l'assegnazione alle rispettive strutture organizzative del personale in servizio presso l'Area avvocatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Avvocato coordinatore, entro centottanta giorni dalla nomina ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2002, sottopone al Presidente della Regione la proposta di cui all'art. 553-bis, comma 2, lettera e), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 22 febbraio 2011

POLVERINI

11R0419

REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 2011, n. 4.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 200 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 200 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto in materia di comando e collocamento fuori ruolo dall'art. 200-bis».


2. Al comma 2 dell'art. 200 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «art. 15, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «art. 162, comma 13».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 200-bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Dopo l'art. 200 del regolamento regionale n. 1/2002 è inserito il seguente:

«Art. 200-bis. (Comandi e collocamento fuori ruolo). — 1. La mobilità del personale con qualifica dirigenziale può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso l'amministrazione regionale. Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, nei limiti percentuali previsti dall'art. 162, comma 10 e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una particolare professionalità o competenza non presente all'interno dell'amministrazione. Per le modalità di attivazione dei comandi dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'art. 233.



2. Per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'amministrazione regionale e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale stessa, può farsi ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo. Il dirigente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo della dirigenza. In tal caso è lasciato indisponibile, per la durata dell'incarico, il posto del dirigente collocato fuori ruolo. Per le modalità di collocamento fuori ruolo dei dirigenti e il pagamento delle spese relative si applica quanto previsto dall'art. 234».

Art. 3.

Modifica all'art. 234 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Il comma 2 dell'art. 234 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002

1. All'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 34-bis del paragrafo F è inserito il seguente: «34-ter. Resta fermo quanto previsto per i comandi dall'art. 200-bis»;

b) il punto 38 del paragrafo G è sostituito dal seguente: «38. Per gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto e consulenza e per i comandi, la durata del contratto può essere anche inferiore a quella prevista ai punti precedenti, in relazione rispettivamente al programma da svolgere e alla durata del comando».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 maggio 2011

POLVERINI

11R0420

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 25.

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FONDO SPECIALE E MISURE DESTINATE ALLA
SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO MONTANO

Art. 1.

Fondo speciale

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.

2. Il Fondo Speciale, dell'importo complessivo di euro 4 milioni per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei canoni di cui all'art. 11.

3. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato «Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico» con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla legge n. 25 luglio 1952, n. 991, recante «Provvedimenti in favore dei territori montani» e dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 11 recante «Norme in materia di Comunità montane», tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 10, recante «Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali», con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel modo seguente:

a) il 15 per cento a favore del Comune oppure dei Comuni rivieraschi, come definiti dall'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del territorio classificato montano da ripartirsi in proporzione alla superficie di ognuno;

b) l'85 per cento a tutti i Comuni, con esclusione di quelli di cui alla lettera a), da ripartirsi con le modalità di cui alla medesima lettera a).

5. Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.



6. È compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3, venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI E APPLICAZIONE DEL SOVRACANONE DI CUI AGLI ARTICOLI 52 E 53 DEL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 «TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI»

Art. 2.

Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della legge n. 27 dicembre 1953, n. 959, recante «Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici», o alla perimetrazione di nuovi BIM, non ricompresi nelle attuali perimetrazioni.

Art. 3.

Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei pareri espressi dai Comuni sia in favore dello scioglimento dei Consorzi e sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le pertinenti Comunità Montane, in applicazione dell'art. 5, della legge n. 22 dicembre 1980, n. 925, recante «Nuove Norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice», delibera lo scioglimento dei Consorzi dei BIM.

3. In caso di scioglimento dei Consorzi dei BIM, le funzioni, i beni mobili e immobili, le attività e le passività, i rapporti giuridici e i mezzi finanziari, nonché i proventi derivanti dai sovracani di cui all'art. 1 della legge n. 959/1953, sono trasferiti direttamente ai Comuni ai sensi del comma 4, dell'art. 6-bis della legge n. 16 luglio 1997, n. 228, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura».

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., nomina un Commissario, con il compito di provvedere a tutte le operazioni di liquidazione dei Consorzi dei BIM.

5. Il Commissario liquidatore per i Consorzi sciolti ai sensi del comma 2, prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti del Consorzio e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Art. 4.

Criteri per la ripartizione dei sovracani di cui agli articoli 52 e 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»

1. Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracani di cui agli articoli 52 e 53 del regio decreto n. 1775/1933 tra i Comuni rivieraschi e quelli ricadenti nell'ambito del perimetro dei BIM, la Giunta regionale emana, d'intesa con le associazioni regionali rappre-

sentative degli Enti Locali (ANCI, Legautonomie e UNCEM), direttive per la ripartizione del sovracane tra i Comuni rivieraschi della derivazione ovvero di quello che compete ai Comuni del BIM, qualora non sia stato costituito il relativo Consorzio.

2. Per l'assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracane a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:

a) la potenza nominale media di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge n. 30 aprile 1999, n. 136, è calcolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 28 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001);

b) per le finalità di cui alla lettera a), la Direzione regionale competente, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, provvede a comunicare ai Comuni sia rivieraschi che appartenenti ai bacini imbriferi montani (B.I.M.) per le concessioni idroelettriche soggette al sovracane di cui agli articoli 52 e 53 del regio decreto 1775/1933, sia la potenza nominale media tassabile, calcolata secondo le modalità di cui alla suddetta lettera a), sia gli elenchi degli Enti aventi diritto ai sovracani. Parimenti, ai fini dell'esigibilità dei sovracani e con le modalità previste dal precedente capoverso, comunica agli aventi diritti: 1) le potenze derivanti dalle derivazioni per le quali non sia stata ancora formalizzata la concessione; 2) le potenze derivanti dagli impianti di produzione per pompaggio ancorché non ancora formalizzati ovvero se formalizzati non risulta indicata nell'atto di concessione la pertinente potenza;

c) dell'entità degli eventuali danni derivati agli Enti Locali interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;

d) dell'estensione del territorio di ciascun Comune, in rapporto alla superficie totale del bacino imbrifero.

3. Gli introiti dei sovracani sono destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa del suolo a favore dei Comuni.

TITOLO III

AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA NEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NONCHÉ REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE AD USO POTABILE

Capo I

AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

Art. 5.

Autoproduzione di energia idroelettrica

1. La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 kW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3, recante «Disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee», prioritariamente:

a) al Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;

b) ai residenti nel Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;

c) ai residenti nei Comuni montani di cui all'art. 1, comma 4, nell'ambito del cui territorio ricadono le opere di presa;

d) al Consorzio di Bonifica territorialmente competente;

e) alle società ed imprese che hanno sede sociale ovvero residenza nell'ambito dei Comuni di cui alla lettera c);

f) all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

2. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 kW, e fino a 3.000 kW, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente ai Comuni interessati ovvero a Società partecipate dagli stessi.

3. Per Comuni interessati si intendono quelli compresi tra le opere di presa e di restituzione.



4. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica che utilizzano opere demaniali di acquedotto o di irrigazione, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente a favore degli Enti e Società partecipate da Enti Locali e/o Regioni cui è affidato la tutela e la gestione delle opere medesime.

Capo II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO D'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO E REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE AD USO POTABILE

Art. 6.

Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti

1. Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d'acqua e di depurazione, l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l'uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.

2. La costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti acquedottistici, di cui al comma 1, sono autorizzate a condizione che l'utenza potabile sia provvista dell'atto di concessione a derivare. Qualora la derivazione ad uso potabile sia sprovvista del titolo di concessione a derivare, l'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all'esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l'autorizzazione all'esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 13, del regio decreto n. 1775/1933.

3. L'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell'acqua ad uso potabile.

4. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica è destinata dall'ERSI, in via prioritaria, ad investimenti.

5. La quota dei proventi di cui al comma 4, è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.

6. Qualora l'energia prodotta sia destinata ad alimentare gli impianti di sollevamento, l'importo dei proventi da destinare alle finalità di cui al comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, è dato dal prodotto tra i kWh annui prodotti ed il prezzo stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la cessione dell'energia elettrica, ivi compresi gli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche, di cui ai commi da 144 a 154, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e al decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Art. 7.

Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico

1. La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l'autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli oneri a carico dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 6, per l'utilizzo ad uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, ivi comprese le condotte di adduzione, nonché la disciplina del rapporto tra l'utente e il subutente.

2. I proventi derivanti dal couso delle opere di derivazione sono utilizzati dall'ERSI, per la tutela dei beni demaniali acquedottistici, ai sensi del comma 2, dell'art. 823, del codice civile.

3. Parimenti con l'autorizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce anche le spese di gestione che il soggetto autorizzato alla costruzione e gestione delle centraline idroelettriche deve corrispondere al gestore del SII.

Art. 8.

Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

1. La Direzione LL.PP., entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.

2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 8 del regio decreto n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell'ERSI entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione e adduzione.

3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all'istruttoria a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall'ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all'ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario *ad acta* per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell'atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell'ERSI.

5. La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.

6. Le concessioni di cui al comma 1, sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli articoli 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007, fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1.

Art. 9.

Misure per l'emersione delle concessioni abusivamente in atto

1. Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, dell'art. 17, del regio decreto n. 1775/1933 e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008, anche esse fornite della documentazione di cui sopra.

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3, dell'art. 17, del regio decreto n. 1775/1933, le utilizzazioni di derivazioni di acqua pubblica in tutto o parte abusivamente in atto che non eccedono la portata massima di:

a) 10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d'acqua risultano autorizzabili a termine del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

b) 5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna.



Art. 10.

Corretta applicazione ICI

1. Al fine di attivare procedure finalizzate ad una corretta applicazione dell'ICI, i Comuni procedono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2, all'avvio delle procedure per un corretto accatastamento di tutte le strutture assoggettate a ICI e più precisamente: l'invaso, la diga, le prese, le condotte, i canali di adduzione e di scarico, le gallerie, gli edifici denominati «centrali».

2. Gli utilizzatori di concessioni idroelettriche sono tenuti a fornire ai Comuni interessati i dati catastali delle suddette strutture entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVENTI RELATIVI
ALLE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 11.

Modifiche ed integrazioni all'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)»

1. Dopo il comma 4, dell'art. 93, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)», sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.»

2. Alla lettera d) del primo capoverso del comma 5, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, le parole: «Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di indirizzo di cui alla lettera f), del comma 6, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, così come modificato dal comma 2, dell'art. 139, della legge regionale n. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;» sono sostituite dalle seguenti: «Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;».

3. La lettera f), del comma 6, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, è sostituita dalla seguente: «f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d), del comma 5».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

1. Il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c), del comma 5, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I costi unitari di cui al comma 5, dell'art. 93, della legge regionale 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l'uso piscicoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

4. Alla lettera e), comma 5, dell'art. 93, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1, dell'art. 73, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, (Legge finanziaria regionale 2005), l'importo di «€ 1.000,00» è sostituito dall'importo: «€ 360,00».

5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d), del comma 5, dell'art. 93, della legge regionale 7/2003, sono così differenziati:

- a) euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
- b) euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
- c) euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
- d) euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
- e) euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
- f) euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d), del comma 5, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, come riformulato dal comma 2, dell'art. 10, della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

6. L'aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'art. 93, comma 5-quater, della legge regionale n. 7/2003, per l'applicazione del contributo idrografico

1. Il contributo idrografico di cui al comma 5-quater, dell'art. 93, della legge regionale n. 7/2003, non si applica alle richieste di concessione di derivazione di acqua che alla data di entrata in vigore del predetto comma (26 febbraio 2005) risultino in regola con il versamento dello stesso nella misura stabilita dall'art. 7 del regio decreto n. 1775/1933.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica

1. Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e per le quali non è stata presentata tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza è differita al 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà di rinuncia.

2. Il vincolo acquedottistico di cui alla legge n. 4 febbraio 1963, n. 129, recante «Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione», opera sulle concessioni differite ai sensi del comma 1, ad eccezione di quelle rilasciate per l'uso potabile e di quelle relative alle reti duali, entrambe gestite dal Soggetto gestore del SII, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, recante «Norme delegate previste dall'art. 5, della legge 4 febbraio 1963, n. 129», dalla data originaria di scadenza della concessione.



3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, le concessioni differite sono soggette a revisione al fine di garantire negli alvei sottesi il minimo deflusso vitale e le priorità d'uso di cui all'art. 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto della pianificazione del bilancio idrico di cui all'art. 95 e seguenti, del decreto legislativo n. 152/2006. Parimenti la revisione deve tener conto:

a) delle utilizzazioni ad uso potabile che, sebbene sprovviste dell'atto di concessione, hanno i requisiti per la continuazione in esercizio provvisorio del prelievo di cui all'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933 e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090/1968, ancorché non sia stata dichiarata la presenza di particolari ragioni di pubblico generale interesse;

b) delle portate da destinare all'uso potabile laddove risultino già realizzati i relativi impianti di potabilizzazione anche se le acque non siano state ancora classificate ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Per le finalità di cui alla lettera b), del comma 3, sono assimilabili alle acque potabili anche le acque distribuite dal Soggetto gestore del SII con le reti duali, ancorché queste non hanno i requisiti di idoneità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».

5. Per la revisione delle concessioni rilasciate ad uso irriguo si deve inoltre tener conto del disposto del comma 4, dell'art. 21, del regio decreto n. 1775/1933, mentre per quelle rilasciate ad uso industriale, del disposto del comma 2, dell'art. 12-bis, del richiamato regio decreto n. 1775/1933.

6. L'applicazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, non costituiscono per l'utente alcuna forma di indennizzo, ma solo la revisione del canone di concessione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti, si applicano alle concessioni differite di cui all'art. 13.

Art. 15.

Integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15

1. Dopo il comma 1, dell'art. 154 (Misure urgenti per il comparto viabilità) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell'art. 49, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.»

Art. 16.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge comporta oneri finanziari sulle leggi di bilancio relative agli esercizi finanziari indicati al comma 2, dell'art. 1, per un importo di euro 4 milioni mediante stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.01.002 sul capitolo di spesa 151402 denominato «Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 agosto 2011

CHIODI

(*Omissis*).

11R0442

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 49 «Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 49, è sostituito dal seguente:


«2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l'indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l'esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico.»

Art. 2.

Modifiche al comma 3, dell'art. 2, della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 3, dell'art. 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 49, è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili.»



Art. 3.

Modifiche al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione.»

Art. 4.

Modifiche al comma 2, dell'art. 4, della legge regionale n. 49/1995

1. Il comma 2, dell'art. 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 49, è sostituito dal seguente:

«2. La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l'ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell'attestato all'uso di personal computer previsto dal comma 1, dell'art. 2, per accedere ai benefici della presente legge.»

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta variazioni di natura finanziaria al bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 agosto 2011

CHIODI

(*Omissis*).

11R0443

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nelle more del riordino complessivo degli Enti di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'adozione delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione, da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), la prima fase di riordino delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER) è realizzata con l'adeguamento della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 4 del 2009.

Art. 2.

Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER

1. Le Aziende per l'edilizia residenziale (ATER) sono così dislocate:

- a) ATER con sede a L'Aquila;
- b) ATER con sede a Pescara;
- c) ATER con sede a Chieti;
- d) ATER con sede a Teramo;
- e) ATER con sede a Lanciano.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 17 e abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1999

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, l'art. 17 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Consiglio d'Amministrazione dell'ATER*) — 1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni successivi ai termini dettati dal comma 3.



3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2.

4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione come prescritta al comma 3.

5. Il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, due Consiglieri, oppure il Presidente ed un Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale le cessazioni dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni non prorogabile. Tale termine è funzionale al riavvio delle procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

6. Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.

7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento alla indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.

8. La disciplina del funzionamento del Consiglio di Amministrazione è demandata allo Statuto.

9. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive dell'ATER, su indicazione del Presidente.

10. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare lo Statuto, i Regolamenti, la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'ATER;

b) definire gli obiettivi pluriennali e annuali dell'ATER in conformità con i dettati della presente legge ed in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale in materia di edilizia sociale e di ERP, relazionandone annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente per materia;

c) approvare i bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, il piano-programma e il bilancio di esercizio dell'ATER;

d) nominare il Direttore;

e) deliberare ed esercitare quanto altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore».

2. L'art. 18 della legge regionale n. 44/99 è abrogato.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nomina, per ciascuna ATER, un Amministratore unico che svolge le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, individuato tra i Dirigenti o i funzionari regionali.

2. Per l'ATER con sede a L'Aquila, la Giunta regionale può assumere determinazioni in deroga alle previsioni di cui al comma 1, in ragione della peculiarità della situazione derivante dalla gestione post-sisma.

3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 agosto 2011

CHIODI

(*Omissis*).

11R0444

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01

I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **18,00**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 1 0 0 1 *

€ 3,00

